



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1703/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2004/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2004/TFNSVE/2025-2026, 2004 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. INTER CLUB PARMA (630584) contro la A.C. DINAMO GONZAGA (79485) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LODA ANDREA (4013597)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 60,00 (sessanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 18 marzo 2026 risulta depositata sul portale documentazione attestante l'avvenuto pagamento del dovuto a mezzo bonifico del 5 marzo 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- visto l'atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'atto di rinuncia al reclamo depositato dalla società ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai